

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE  
L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n° 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n° 2 recante “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;
- VISTA la Legge Regionale 09.12.1980, n.127;
- VISTO l'art. 21 quater e l'art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”
- VISTA la Legge 22.02.1994, n.146;
- VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la Valutazione di Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati che sostituisce ed abroga la Direttiva 85/337/CEE;
- VISTO il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006 recante “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 12.08.2014, n.21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione siciliana;
- VISTA la Delibera di Giunta n.48 del 26.02.2015;
- VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n.1484 /Gab dell'11.03.2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO la nota prot. n.12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n.48 del 26.2.2015;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2015 “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome*”, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24.06.2014 n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014 n.116;
- VISTA la Legge Regionale. 07.05.2015, n.9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale*” ed in particolare l'art. 91 “*Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale*”;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale n.189 del 21 luglio 2015 concernente: “*Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 - Criteri per la costituzione -approvazione*”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente di cui alla nota n.4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTO il D.P. n.472/Area 1/S.G. del 04.11.2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente il Dott. Maurizio Croce;

VISTO il " *Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio*" approvato con Decreto Presidenziale 3 febbraio 2016 - pubblicato il 19-02-2016 sulla G.U.R.S. anno 70 n.8 parte I;

VISTA la Legge Regionale 09.05.2017, n.9 Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2017 e Bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

VISTO il D.P.R. 14.06.2016 n.12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTO il D.A. n.207 del 17.05.2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, così come integrato dall'art. 44 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera della Giunta Regionale n.189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.A. n.228 del 27.05.2016 di funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTE la nota assessoriale prot. n.5056/GAB/1 del 25.07.2016 di "*Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art.2 della L.R.15.05.200, n.10*" e la nota assessoriale prot. n.7780/GAB/12 del 16.11.2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la nota Assessoriale prot.n. 181 1/GAB/12 del 08.03.2017 con la quale veniva trasmesso al Servizio 1 parere dell'Avvocatura del 06.02.2017 n.908/GAB.12 (cons. 4509/15) P2017-20775;

PRESO ATTO del parere dell'Avvocatura del 06.02.2017 n.908/GAB.12;

VISTA la nota prot.n.40644 del 01.06.2017;

VISTA l'istanza acquisita al protocollo ARTA al n°69492 del 18.12.2012, con cui la Sig.ra Donata Venera, nella qualità di Amministratore Unico della Società Ansema s.r.l., ha chiesto a questo Assessorato di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'apertura di una cava di argille di pregio in Contrada S.Anna nel territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) avendo in disponibilità i terreni che insistono sulle particelle n.295, 307, 673, 674, 675 e 1151 del foglio catastale 28 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con allegata la seguente documentazione:

- Tav.1 - Stralcio carta topografica dell'I.G.M scala 1:25.000, corografia scala 1:10.000, planimetria catastale scala 1:2.000 e corografia piano cave;
- Tav.2 - Documentazione fotografica;
- Tav.3 - relazione geologica corredata da elaborati grafici;
- Tav.4 - relazione tecnica e programma di utilizzazione del giacimento;
- Tav.5 - planimetria stato attuale a scala 1:000;
- Tav.6 - planimetria stato intermedio a scala 1:000 ;
- Tav.7 - planimetria stato finale a scala 1:000 ;
- Tav.8 - sezioni stato attuale, intermedio e finale a scala 1:000 ;
- Tav. 9 - relazione di impatto ambientale

VISTA la nota ARTA prot. n.7759 del 9.2.2016;

VISTE le controdeduzioni della Ditta Ansema s.r.l. alla nota ARTA prot. n.7759 del 9.2.2016 e l'integrazione del progetto di massima del recupero ambientale e con annesse tavole e relazione geologica corredata da elaborati grafici per il riesame del procedimento trasmesse dalla Ditta Ansema s.r.l. con nota prot. ARTA n.1 1655 del 23.02.2026;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 04.01.2013;

PRESO ATTO che copia integrale degli atti è stata deposita presso il comune di Barcellona Pozzo di Gotto;

PRESO ATTO che è pervenuta una osservazione ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (nota prot. ARTAn. 6360 del 06.02.2013);

APPURATO il corretto avvio della procedura in argomento ai sensi degli artt. 20 e s.s. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la nota prot.n. 63908 del 30.09.2016 con la quale il Servizio 1 di questo Assessorato ha trasmesso alla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale* la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;

ACQUISITO il parere n. **48/2017** approvato nella seduta dell'11.05.2017 dalla *Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*, (composto da n.4 pagine), con il quale è stato considerato:

- *che l'area proposta dalla Ditta Ansema s.r.l. per attività estrattiva di argille di pregio risulta non conforme ai principi enunciati dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e ss.mm.ii, anche in presenza di riduzione della fascia a mt 50,00, in deroga;*
- *che osservazioni di privati e notizie di stampa vengono assorbite dal parere conclusivo;*
- *che l'attività proposta, al di là delle specifiche opere da realizzare, è incompatibile e sotto il profilo della*
- *tipologia e sotto il profilo giuridico, rispetto alla fascia cimiteriale di protezione di 200 mt e di 50 mt ancorché adottati.....;*
- *considerato la non coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale.*

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

### **DECRETA**

Art. 1 Le premesse fanno parte del presente decreto;

Art.2 Fanno parte integrante del presente decreto il progetto e il parere n. **48/2017** approvato nella seduta dell'11.05.2017 dalla *Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale*, (composto da n. 4 pagine);

Art. 3 Acquisito il parere di cui all'art. 1, ai sensi dell'art.20 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. si dispone che il progetto presentato dalla Ditta Ansema " con sede Legale ed amministrativa in Via delle Rimembranze, 34 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ai sensi del comma 6 dell'art.20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. debba essere sottoposto alle disposizioni degli articoli dal 21 al 28 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., ritenendo fortemente opportuno l'attivazione dell'art.21 del menzionato decreto al fine delle valutazioni preliminari in esso contenute;

Art. 4 Ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. a cura dell'autorità competente; dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Art. 5 Ai sensi dell'art.20 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.

Art.6 Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 15 giugno 2017

L'Assessore  
(Maurizio Croce)



Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica  
per le autorizzazioni ambientali di  
competenza regionale  
Legge regionale n. 9 del 07.05.2015, art. 91

Gruppo Istruttorio

**Al Nucleo di Coordinamento**  
della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni  
ambientali di competenza regionale  
pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

*PAPERE n° 48/2017 del 11.05.2017*

**OGGETTO:** Istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. inerente "Progetto relativo all'apertura ed all'esercizio di una cava di argille di pregio sita in C/da Sant'Anna nel territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)".

**DITTA:** ME 6 B/3 – ANSEMA s.r.l. – Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

In riscontro alla nota 12.10.2016, con cui è stata trasmessa istanza della Ditta Ansema s.r.l., assunta al prot. ARTA n. 63908 del 30.09.2016 avente ad oggetto quanto in oggetto e corredata di copia cartacea del progetto di pertinenza, consistente in:

- Relazione tecnica e programma di utilizzazione del giacimento
- Stralcio corografia I.G.M.: scala 1: 25000
- Carta Tecnica Regionale-foglio 600070 – scala 1:10000
- Planimetria catastale – scala 1:2000
- Corografia Piano Cave – scala 1:25000
- Documentazione fotografica
- Sezioni attuali di progetto – scala 1:1000
- Planimetria stato attuale – scala 1:1000
- Planimetria stato intermedio– scala 1:1000
- Planimetria stato finale– scala 1:1000
- Istanza di riesame nota prot. 11655 del 23/02/2016
- Relazione tecnica integrativa con osservazione
- Progetto di recupero ambientale
- Relazione geologica corredata da elaborati grafici

- Osservazione Sig. Currò protocollo ARTA n°6360 del 06.02.2013
- Nota ARTA prot. N.7759 del 9.2.2016;
- Nota ARTA prot. N.22619 del 07.4.2016;
- Nota Servizio 6 - DRU prot. N. 8136 del 13.04.2016;
- Integrazione del Progetto per riesame: osservazioni alla nota prot. ARTA n.7759 del 9.2.2016 , progetto di massima recupero ambientale e tavole

Si rassegna quanto appresso.

La Ditta Ansema s.r.l. chiede la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. inerente "Progetto relativo all'apertura ed all'esercizio di una cava di argille di pregio sita in C/da Sant'Anna nel territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)" ricadente nell'area definita catastalmente dal foglio n. 28, partt. nn. 295, 673, 674 sulla complessiva area disponibile di cui alle partt. nn. 295-307-673-674-675-1151 del medesimo foglio catastale.

**Esaminate le controdeduzioni della Ditta Ansema s.r.l. trasmesse all'ARTA in data 23.02.2016, nota prot. 11655 alle osservazioni di cui alla nota ARTA prot. num. 7759 del 09.02.2016 di cui appresso si sintetizza il contenuto:**

**1. Osservazione 1: evidenza pubblica del progetto**

La Ditta Ansema risponde che non esistono norme circa il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune; ed inoltre la pubblicazione è stata effettuata sulla GURS ed il progetto è stato ed è tutt'ora disponibile per CONSULTAZIONI PRESSO GLI UFFICI DELL'ARTA in ossequio alla Normativa a completa pubblicità dell'intervento.

**2. Osservazione 2: situazione paesaggistica**

La Ditta Ansema parla di analogia in situazioni similari.

**3. Osservazione 3: fascia di rispetto cimiteriale**

La Ditta Ansema invoca l'ammissibilità dell'attività estrattiva non configurandosi come attività edificatoria.

**4. Osservazione 4: dissesto geomorfologico**

La Ditta Ansema controdeduce che negli ultimi anni non si sono verificati dissesti di sorta e l'area ricade al di fuori delle aree a rischio del PAI. Per la porzione di muro della SP interessata da schiacciamento, quest'ultimo è da addebitare alla mancata idonea raccolta delle acque a monte; mentre il dislivello tra il gradone più prossimo ed il piazzale di base si attesta a 16 mt a distanza di circa 80 mt. dal punto più vicino dell'infrastruttura, che si riduce a mt 10,00 a seguito della realizzazione del progetto di recupero ambientale. Inoltre vengono fornite n. 2 verifiche di stabilità del pendio che evidenziano coefficiente di sicurezza pari a 2,20.

**5. Osservazione 5: uliveto**

La Ditta Ansema fa presente come non sarà abbattuto alcun albero, ma si procederà ad espianto e successivo impianto per il recupero ambientale , di cui allega progetto di massima.

Rilevato in merito:

**1. Evidenza pubblica del progetto**

Può considerarsi un aspetto procedurale del problema.

**2. Situazione paesaggistica**

Appare improprio quanto controdedotto, stante la specificità di ogni singola situazione; e, comunque, rilevandosi nella Normativa di Attuazione dell'Ambito 9 del Piano Paesaggistico "Area della Catena settentrionale Monti Peloritani" approvato con Decreto dell'Assessorato dei Beni Culturali n. 6682 del 29.12.2016, il riferimento alle attività estrattive (art. 57 e 58) , l'autorità competente esprimerà il proprio parere in merito.

**3. Osservazione 3: fascia di rispetto cimiteriale**

In merito si osserva:

**1. l'art. 338 del "Testo Unico delle Leggi Sanitarie" e s.m.i.** recita testualmente: ".....OMISSIS.....È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto

cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. **Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie.....OMISSIS..... Il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto** tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

**2. In merito si richiama, altresì, l'art. 109 delle "Norme di attuazione" del P.R.G. del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che definisce pedissequamente le opere e gli interventi possibili e che così recita:** nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali per cui valgono le norme di cui all'art. 338 del T.T. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e 17 ottobre 1937 n. 983, la Legge 4 dicembre 1956 n. 1428 e il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e s.m.i., è consentita la realizzazione di parcheggi, di strutture precarie di modeste dimensioni al servizio delle attività cimiteriali (chioschi per la vendita di fiori, ceri e piccoli oggetti di decoro funerario, con esclusione di materiali lapidei e marmiferi in generale da costruzione). E' consentita, altresì, la realizzazione di verde pubblico di decoro, rispetto e protezione".

**Ed ancora interpretazioni del DRU in merito –** Dipartimento dell'Urbanistica-Servizio 6-Affari legali, contenzioso, ufficio consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica, nota prot. 8136 del 13.04.2016 che tratta del diniego all'espletamento dell'attività estrattiva nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale e nello specifico: OMISSIS.....*la fascia di rispetto cimiteriale misurata dal muro di cinta del cimitero costituisce vincolo assoluto di inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di Piano Regolatore Generale, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare.....*OMISSIS

**Da quanto si deduce che gli interventi ammissibili, in deroga, per i quali il Consiglio Comunale, previo parere igienico-sanitario, può ricorrere all'istituto della riduzione della fascia di inedificabilità assoluta cimiteriale, si riducono a : opere pubbliche ed interventi urbanistici. Non ricadendo l'attività di coltivazione di una cava tra di esse, diventa inapplicabile la deroga, ancorchè il Comune l'abbia adottata per gli altri fini.**

#### **4: dissesto geomorfologico**


La problematica risulta trattata nell'allegata relazione geologica a firma del Dott. Sebastiano Giuffrida che conferma le asserzioni della Ditta con riferimento all'esclusione delle aree a rischio PAI e della stabilità dei pendii della cava.

#### **5: uliveto**

Il progetto di massima presentato per il recupero ambientale illustra sufficientemente le tecniche colturali di reimpianto e rinverdimento nell'obiettivo del ripristino della rinaturalizzazione dell'area, fermo restando le autorizzazioni di settore previste per l'espianto degli ulivi.

Alla luce di quanto esposto, considerato:

- che l'area proposta dalla Ditta Ansema s.r.l. per attività estrattiva di argille di pregio risulta non conforme ai principi enunciati dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/1934 e ss.mm.ii, anche in presenza di riduzione della fascia a mt 50,00, in deroga;
- che osservazioni di privati e notizie di stampa vengono assorbite dal parere conclusivo;



- che l'attività proposta, al di là delle specifiche opere da realizzare, è incompatibile e sotto il profilo della tipologia e sotto il profilo giuridico, rispetto alla fascia cimiteriale di protezione di 200 mt e di 50 mt ancorchè adottati.

- considerato la non coerenza del progetto con la Pianificazione Territoriale.

**Per quanto di competenza, pertanto,** questa Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale,

**RITIENE**

**Che alla pratica in oggetto ai sensi del comma 6 dell'art. 20 D.lgs 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni sopra menzionate, debba essere sottoposta alle disposizione degli articoli dal 21 al 28 D.lgs 152/2006 ss.mm.ii., ritenendo fortemente opportuno l'attivazione dell'art 21 del menzionato decreto al fine delle valutazioni preliminari in esso contenute.**

Firme

